

Codice A1816B

D.D. 7 giugno 2022, n. 1623

**P.I. 6970 - R.D.523/1904 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con la realizzazione di due sbarramenti in materiale sciolto nel torrente Pesio nei comuni di Chiusa di Pesio e Pianfei (CN) per la derivazione a scopi irrigui e idroelettrici. Richiedente: Consorzio irriguo Canale Gamberera .**



**ATTO DD 1623/A1816B/2022**

**DEL 07/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** P.I. 6970 – R.D.523/1904 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con la realizzazione di due sbarramenti in materiale sciolto nel torrente Pesio nei comuni di Chiusa di Pesio e Pianfei (CN) per la derivazione a scopi irrigui e idroelettrici. Richiedente: Consorzio irriguo Canale Gamberera

In data 28/02/2022 con nota prot. n. 8632/A1816B il sig. Bernelli Claudio, Presidente del “Consorzio Irriguo Gamberera” e il sig. Fulcheri Lorenzo, titolare della concessione a derivare a scopo idroelettrico con utilizzo del canale consortile, hanno presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione periodica delle opere di presa irrigua del Canale Gamberera sul torrente Pesio nei Comune di Chiusa di Pesio e Pianfei (CN) così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Il consorzio irriguo ha titolarità a derivare in virtù del DM 7344 del 31/12/1932 e istanza di rinnovo L.R.88/96.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal ing. Stefano Santero (Allegato 1\_Relazione tecnica deascrittiva\_Aut Idr\_Gamberera\_2022.pdf.p7m; Allegato 2\_Inquadramento cartografico\_Aut Idr\_2021.pdf.p7m; ALL.4\_elaborati grafici\_Gamberera\_aut\_2021.pdf.p7m), in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

In funzione delle tipologie delle opere di presa in questione, costituite da due sbarramenti provvisori in materiale incoerente con moduli rimovibili in cls per il rilascio del DMV, l’istanza in oggetto è volta ad ottenere l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di movimentazione materiale litoide presente in alveo per il ripristino delle opere come già autorizzato da questo Settore con P.I. 6509 - D.D. n.2162/A1816B del 12/08/2020. In particolare:

- il punto di prelievo a monte è sito sul territorio del comune di Chiusa di Pesio, nelle vicinanze della cascina Lazzari, catastalmente insiste sul Foglio 4, nei pressi delle particelle 33, 318, 321 e 34
- il punto di prelievo di valle insiste sul territorio comunale di Pianfei, in prossimità di contrada Lunghi – Foglio 13, nei pressi delle particelle 284-373

I lavori finalizzati al ripristino alle condizioni di progetto delle traverse per la derivazione delle acque potranno essere effettuati, durante il periodo di irrigazione, in caso di sopraggiunte necessità dovute a danni ai manufatti o condizioni di sovralluvionamento cagionati dalle piene stagionali.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del Consorzio delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Con nota prot. n. 12123/A1816B del 18/03/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 30/03/2022 da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pesio.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904
- T.U. n.1775 del 11/12/1933 art 42
- D.P.R. 8/1972 art.2
- D.P.R. 616/77 art.89
- D.Lgs.. 112/1998 artt.86 e 89
- D.G.R. 24-24228 del 24/03/98
- D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. 44/2000 art.59
- LL.RR. 20/2002 e 12/2004
- Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17

*determina*

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il “Consorzio Irriguo Gamberera”, ad eseguire i lavori di manutenzione periodica alle opere di presa irrigua del Canale Gamberera sul torrente Pesio nei Comune di Chiusa di Pesio e Pianfei (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza (Allegato 1\_Relazione tecnica deascrittiva\_Aut Idr\_Gamberera\_2022.pdf.p7m; Allegato 2\_Inquadramento cartografico\_Aut Idr\_2021.pdf.p7m;

ALL.4\_elaborati grafici\_Gamberera\_ aut\_2021.pdf.p7m) depositati agli atti dell'ufficio ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. **la presente autorizzazione ha validità per anni tre** a far data dalla presente Determinazione. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione; Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente;
7. il Consorzio dovrà comunicare a questo Settore preventivamente l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. il Consorzio, nel periodo di validità della presente autorizzazione, potrà procedere a effettuare ripetuti interventi manutentivi alle opere di presa per il ripristino delle condizioni al progetto autorizzato e fatte salve le comunicazioni di cui al punto 7 del presente provvedimento;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta dei manufatti esistenti ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari *per mantenerli in efficienza nel tempo*;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli

opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe